

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4263}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(DE MITA)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo complementare all'Accordo di associazione tra la CEE e la Turchia e del relativo Accordo interno finanziario nonché del Protocollo complementare all'Accordo sui prodotti di competenza della CECA, con Atto finale, firmati ad Ankara il 30 giugno 1973

Presentato alla Presidenza il 15 gennaio 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il processo di allargamento per effetto dell'adesione alle Comunità europee del Regno Unito, della Irlanda e della Danimarca ha comportato una revisione delle disposizioni che reggono il rapporto associativo tra le Comunità stesse e la Turchia.

Tale revisione si è concretata nella conclusione di due atti e, più precisamente di un Protocollo complementare all'Accordo di associazione (Accordo di Ankara del 12 settembre 1963) e di un Protocollo complemen-

tare all'Accordo sui prodotti di competenza della CECA (risalente al 23 novembre 1970).

Tali Protocolli — alla cui definizione si è giunti dopo laboriosi negoziati protrattisi dal gennaio 1972 al maggio 1973 — contemplano l'estensione ai nuovi Paesi membri dei benefici previsti per i sei Paesi membri originari del Mercato comune in tema di importazioni di prodotti industriali turchi.

Riguardo al contenuto materiale dei Protocolli complementari in parola, è necessario tener presente che le relative disposizio-

ni sono essenzialmente di due tipi. Ci sono innanzi tutto le disposizioni transitorie, che mirano ad assicurare durante un congruo periodo di tempo (che si protrarrà fino al 1° luglio 1977) la progressiva applicazione del regime di associazione fra la Turchia e i tre nuovi Stati membri.

Altre disposizioni, invece, prevedono modifiche all'Accordo di Ankara; tra queste meritano di essere menzionate quelle che concernono l'adeguamento dei volumi dei contingenti tariffari aperti dalla Comunità per i prodotti petroliferi (portati da 200 mila a 340 mila tonnellate), i filati di cotone (da 300 a 390 tonnellate) e gli altri tessuti di cotone (da 100 a 1.390 tonnellate).

Su richiesta della Turchia sono state inserite nel Protocollo complementare all'Accordo di associazione anche una serie di disposizioni qualificate come « misure di snellimento » volte ad evitare perturbazioni sul mercato turco dovute all'aumentato volume delle importazioni dalla Comunità come effetto dell'allargamento.

Inoltre, nell'intento di confermare il comune interesse per il processo di industrializzazione della Turchia, le parti contraenti del Protocollo complementare all'Accordo di Ankara formulano una dichiarazione nella quale affermano la loro intenzione di ricercare e di adottare le misure che nel quadro delle disposizioni che regolano il rapporto associativo si riveleranno più idonee a promuovere l'industrializzazione della Turchia nell'ambito del suo piano di sviluppo.

Quanto al settore agricolo, il Protocollo complementare rinvia ad un secondo momento la concessione di ulteriori benefici;

esso prevede, infatti, un riesame della materia alla luce, oltre che degli obiettivi dell'Accordo di associazione, delle caratteristiche degli scambi della Turchia con i nuovi Paesi membri della Comunità.

Nel settore finanziario, il Protocollo stabilisce l'estensione ai tre nuovi Paesi membri delle disposizioni finanziarie contenute nel Protocollo annesso all'Accordo di Ankara. Tale estensione comporta la messa a disposizione della Banca europea degli investimenti (BEI) di un ammontare supplementare di 47 milioni di unità di conto per le operazioni in favore della Turchia: ciò che porta da 195 a 242 milioni di unità di conto l'ammontare complessivo dell'aiuto finanziario accordato.

Va tuttavia precisato che l'attuazione di tali misure finanziarie non comporterà, per il nostro Paese, oneri supplementari dato che essi faranno capo esclusivamente ai nuovi Paesi membri.

I due Protocolli sopra illustrati sono sottoposti alla procedura di ratifica in tutti i Paesi della Comunità ed in Turchia: in attesa di tale ratifica è stato tuttavia convenuto di dare immediata attuazione alle disposizioni di carattere commerciale, attraverso un Accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia concluso anch'esso il 30 giugno 1973 ed approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 1° ottobre 1973, con regolamento CEE n. 2682/73.

Infine con un Accordo interno, concluso cioè tra gli Stati membri della CEE, sono state apportate le necessarie modifiche all'Accordo interno relativo al Protocollo finanziario del 23 novembre 1970 relativo all'Accordo di associazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali firmati ad Ankara il 30 giugno 1973:

a) Protocollo complementare all'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, con Atto finale;

b) Accordo interno finanziario complementare relativo al Protocollo complementare;

c) Protocollo complementare all'Accordo sui prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 17, 5 e 5 degli Atti stessi.

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE

all'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità

Sua Maestà il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

I cui Stati, qui di seguito denominati « Stati membri originari », sono Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,
Il Presidente dell'Irlanda,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

I cui Stati, qui di seguito denominati « nuovi Stati membri », sono Parti aderenti al Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
e

Parti contraenti del Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, qui di seguito chiamato « Trattato di adesione »,

e il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e
il Presidente della Repubblica della Turchia, dall'altro,

Hanno deciso di fissare di comune accordo gli adeguamenti dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, qui di seguito chiamato « Accordo di associazione », nonché del protocollo aggiuntivo e del protocollo finanziario, adeguamenti resi necessari a seguito dell'adesione alla Comunità economica europea del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

e hanno designato a tale scopo come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

Signor RENAAT VAN ELSLANDE, Ministro degli affari esteri;

Sua Maestà la Regina di Danimarca:

Signor NIELS ERSBØLL, Ambasciatore, rappresentante permanente;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

Signor OTTO SCHLECHT, Segretario di Stato per gli affari economici;

Signor U. LEBSANFT, Ambasciatore, rappresentante permanente;

Il Presidente della Repubblica francese:

Signor DE LIPKOWSKI, Segretario di Stato agli affari esteri;

Il Presidente d'Irlanda:

Signor J. KEATING, Ministro dell'industria e del commercio;

Il Presidente della Repubblica italiana:

Signor MARIO PEDINI, Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo:

Signor JEAN DONDELINGER, Ambasciatore, Rappresentante permanente;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi;

Signor L. BRINKHORST, Segretario di Stato agli affari esteri;

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Signor DAVIES, Cancelliere del Ducato di Lancaster;

Il Consiglio delle Comunità europee:

Signor RENAAT VAN ELSLANDE, Presidente del Consiglio;

Signor CHRISTOPHER SOAMES, Vicepresidente della Commissione;

Il Presidente della Repubblica di Turchia:

Signor ÜMIT HALÜK BAYÜLKEN, Ministro degli affari esteri;

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1.

Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord diventano Parti dell'Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, nonché delle dichiarazioni *allegate all'Atto finale* firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 ed all'Atto finale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970.

TITOLO I

MISURE DI ADEGUAMENTO

ARTICOLO 2.

I testi dell'Accordo di associazione, ivi compresi i protocolli che ne sono parte integrante, nonché le dichiarazioni di cui all'articolo 1, redatti in lingua inglese e danese che figurano in allegato al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali.

ARTICOLO 3.

L'articolo 12, paragrafo 4, del protocollo addizionale è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« 4. Il Consiglio di associazione può anche decidere, nel corso della fase transitoria, che la facoltà riconosciuta alla Turchia nel paragrafo 3 può comportare, in luogo di un ripristino, di una maggiorazione o dell'instaurazione dei dazi doganali, la possibilità di introdurre restrizioni quantitative a condizione che il contingente aperto a favore della Comunità non sia inferiore al 60 per cento delle importazioni del prodotto in questione effettuate in provenienza dalla Comunità durante l'anno precedente. Il valore delle importazioni effettuate nel 1967 dei prodotti cui si applicano queste restrizioni quantitative provenienti dalla Comunità deve essere imputato sul valore totale delle importazioni contemplate al paragrafo 3, primo comma.

Il Consiglio di associazione fissa le modalità di questi provvedimenti e le condizioni per la loro eliminazione.

5. In deroga al paragrafo 4 e per il periodo durante il quale la Turchia applica la percentuale di liberalizzazione consolidata fissata al 40 per cento, in conformità dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, si applicano le norme seguenti:

Se il Consiglio di associazione non ha preso alcuna decisione a norma del paragrafo 4 entro un termine di 6 mesi con decorrenza dall'inoltro della richiesta, la Turchia può, dopo averne informato il Consiglio di associazione e non prima di un anno dopo l'inoltro della sua richiesta, introdurre restrizioni quantitative che soddisfino alle condizioni di cui al paragrafo 4.

Il complesso di queste restrizioni quantitative non deve interessare un valore d'importazione superiore al 5 per cento delle importazioni del 1967 provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria. Il valore delle importazioni del 1967 interessate da queste restrizioni quantitative, calcolato sulla base delle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria, deve essere imputato sul valore stabilito al paragrafo 3, primo comma. Se, nondimeno, queste restrizioni interessano prodotti aggiunti all'elenco all'atto di un aumento del tasso di liberalizzazione consolidato, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, il valore delle importazioni viene calcolato sulla base delle importazioni del 1967 provenienti dagli Stati membri originari e dai nuovi Stati membri.

Contemporaneamente, la Turchia deve aggiungere nuovi prodotti all'elenco di liberalizzazione consolidato a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, in modo che il valore delle importazioni provenienti dalla Comunità del complesso dei prodotti inseriti nell'elenco non risulti diminuito.

In sede di Consiglio di associazione possono aver luogo delle consultazioni sull'eliminazione progressiva delle restrizioni quantitative introdotte dalla Turchia in applicazione del presente paragrafo.

6. Il Consiglio di associazione può derogare ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 ».

ARTICOLO 4.

1. Per l'applicazione dell'articolo 12, dell'articolo 22, paragrafi 2 e 5, e dell'articolo 25 del protocollo addizionale, l'importo delle importazioni da prendere in considerazione viene calcolato includendo nelle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria quelle, effettuate dalla Turchia, provenienti dai nuovi Stati membri durante il periodo considerato.

Tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del protocollo addizionale, questa norma vale unicamente per gli aumenti delle aliquote di liberalizzazione consolidate che la Turchia deve effettuare con decorrenza dal 1° gennaio 1976.

2. All'atto dell'entrata in vigore del presente protocollo, la Turchia può apportare modifiche all'elenco di liberalizzazione notificato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4, del protocollo addizionale purché vengano osservate le seguenti condizioni:

- dette modifiche non devono colpire più del 10 per cento del valore delle importazioni del 1967, provenienti dalla Comunità, dei prodotti inseriti nell'elenco di liberalizzazione;

- il valore delle importazioni, provenienti dalla Comunità, di tutti i prodotti inseriti nell'elenco di liberalizzazione, sempre calcolato in base alla cifre dell'anno 1967, non deve risultare diminuito;

- per i prodotti ritirati dall'elenco di liberalizzazione devono essere aperti contingenti almeno pari al 60 per cento delle importazioni di detti prodotti effettuate in provenienza dalla Comunità durante lo anno precedente, fatta salva la facoltà della Turchia di applicare a questi prodotti l'articolo 22, paragrafo 5, del protocollo addizionale.

Il valore delle importazioni, di provenienza della Comunità, interessate da queste modifiche deve essere imputato sul valore totale delle importazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 12 del protocollo addizionale.

La Turchia notifica al Consiglio di associazione i provvedimenti adottati in conformità delle succitate disposizioni.

ARTICOLO 5.

L'articolo 29, paragrafo 1, dell'Accordo di associazione è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« L'accordo si applica, da un lato, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché ai territori europei rappresentati, nelle relazioni esterne, da uno Stato membro e, dall'altro lato, al territorio della Repubblica di Turchia ».

ARTICOLO 6.

Gli esami successivi previsti dall'articolo 35, paragrafo 3, del protocollo addizionale sono anticipati di un anno.

ARTICOLO 7.

I volumi annui dei contingenti tariffari previsti a favore della Turchia dall'articolo unico, paragrafo 1, dell'allegato n. 1 e dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato n. 2 del protocollo addizionale, sono aumentati come segue:

Prodotti petroliferi raffinati (voci della tariffa doganale comune: numeri 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 B, 27.14 C) . .	340.000 tonnellate
Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (voce della tariffa doganale comune: n. 55.05)	390 tonnellate
Altri tessuti di cotone (voce della tariffa doganale comune: n. 55.09)	1.390 tonnellate.

ARTICOLO 8.

L'importo di 195 milioni di unità di conto di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 del protocollo finanziario del 23 novembre 1970 è sostituito dall'importo di 242 milioni di unità di conto.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 9.

1. Le riduzioni dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente, prescritte a norma dell'Accordo di associazione, vengono applicate nei nuovi Stati membri, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, nelle proporzioni e secondo i calendari prescritti. Tuttavia le aliquote risultanti dall'applicazione di dette riduzioni per quanto riguarda gli allegati nn. 2 e 6 del protocollo addizionale non possono essere in alcun caso inferiori a quelle applicate dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria.

2. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1975, per i prodotti di cui all'allegato I possono essere applicati dall'Irlanda nei confronti della Turchia dazi doganali uguali ai dazi applicati nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

3. Le aliquote a partire dalle quali i nuovi Stati membri applicano le riduzioni nei confronti della Turchia conformemente al paragrafo 1, sono quelle che essi applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.

4. In deroga ai paragrafi precedenti, se l'applicazione di questi ultimi dovesse determinare movimenti tariffari che si discostano momentaneamente dal ravvicinamento al dazio finale, i nuovi Stati membri possono mantenere i propri dazi fino al momento in cui il livello di questi ultimi sarà raggiunto nell'ambito del ravvicinamento verso il dazio finale, o, se del caso, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena il ravvicinamento in parola raggiunga o superi tale livello.

ARTICOLO 10.

I nuovi Stati membri allineano i propri dazi doganali a carattere fiscale, o l'elemento fiscale di questi dazi, relativi ai prodotti di cui all'allegato II, sui dazi prescritti dall'Accordo di associazione applicando nei confronti della Turchia lo stesso trattamento riservato agli altri Stati membri.

L'articolo 9 è applicabile all'elemento protettore di questi dazi.

ARTICOLO 11.

1. Nei confronti dei nuovi Stati membri la Turchia riduce, per quote del 20 per cento, la differenza esistente tra i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente da essa applicati nei confronti dei paesi terzi e quelli che applica in virtù dell'Accordo di associazione nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria, secondo il seguente calendario:

— il primo ravvicinamento viene effettuato sin dall'entrata in vigore del presente protocollo;

— i quattro ravvicinamenti successivi vengono effettuati il 1° gennaio 1974, il 1° gennaio 1975, il 1° gennaio 1976 ed il 1° luglio 1977.

2. Qualora il presente protocollo entri in vigore dopo il 1° gennaio 1974, la Turchia applica nei confronti dei nuovi Stati membri il livello di ravvicinamento che risulta dal calendario indicato al paragrafo 1 al momento dell'entrata in vigore.

3. In caso di modifica del calendario e del ritmo previsti per la eliminazione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente applicati dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria, il Consiglio di associazione adotterà le misure necessarie per tener conto di tale modifica.

4. Il Consiglio di associazione può prendere appropriati provvedimenti per far coincidere le riduzioni che la Turchia deve applicare nei confronti dei nuovi Stati membri con le scadenze prescritte in virtù del protocollo addizionale.

ARTICOLO 12.

Sono ammesse al beneficio del regime preferenziale previsto dal protocollo addizionale anche le merci ottenute in Turchia, nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti provenienti da uno Stato

membro originario o da un nuovo Stato membro e che non si trovavano in libera pratica in Turchia.

Tuttavia, l'ammissione di dette merci in un nuovo Stato membro o in uno Stato membro originario al beneficio del regime di cui sopra può essere subordinata alla riscossione di un prelievo in Turchia, finché negli scambi tra gli Stati membri e la Turchia saranno applicati dazi e tasse di effetto equivalente diversi da quelli applicati negli scambi tra gli Stati membri originari e i nuovi Stati membri.

L'articolo 3 del protocollo addizionale è applicabile.

ARTICOLO 13.

1. I regimi all'importazione applicati dall'Irlanda per i prodotti di cui all'allegato III vengono soppressi nei confronti della Turchia al più tardi, secondo i casi, il 1° luglio 1975 o il 1° gennaio 1985, secondo modalità che saranno determinate dal Consiglio di associazione.

2. Fino al 31 dicembre 1974, le importazioni nel Regno Unito, provenienti dalla Turchia, di prodotti di cui all'allegato IV possono essere limitate ai seguenti contingenti annui:

- contingente 1973: 306 tonnellate;
- contingente 1974: 368 tonnellate.

ARTICOLO 14.

Durante un periodo che scade il 1° luglio 1977, i contingenti tariffari stabiliti all'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato n. 2 del protocollo addizionale sono suddivisi nel modo seguente:

Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (voce della tariffa doganale comune n. 55.05):

per la Comunità nella sua composizione originaria	300 tonnellate;
per la Danimarca	40 tonnellate;
per l'Irlanda	10 tonnellate;
per il Regno Unito	40 tonnellate.

Altri tessuti di cotone (voci della tariffa doganale comune: n. 55.09):

per la Comunità nella sua composizione originaria	1000 tonnellate;
per la Danimarca	20 tonnellate;
per l'Irlanda	10 tonnellate;
per il Regno Unito	360 tonnellate.

ARTICOLO 15.

1. Durante il periodo determinato all'articolo 14, il prezzo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale è calcolato nei nuovi Stati membri tenendo conto dell'incidenza dei dazi doganali che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.

2. Durante lo stesso periodo, i prelievi, gli elementi mobili e gli elementi fissi di cui all'allegato n. 6 del protocollo addizionale vengono calcolati nei nuovi Stati membri tenendo conto delle aliquote che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16.

Il presente protocollo nonché i suoi allegati sono parte integrante dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

ARTICOLO 17.

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità delle loro rispettive norme costituzionali e concluso validamente, per quanto riguarda la Comunità, con una decisione del Consiglio delle Comunità europee presa in conformità delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione saranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 18.

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno di questi testi facenti fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo complementare.

FATTO a Ankara, addì trenta giugno millenovecentosettantatrè.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges:

Voor Zijne Majesteit de Koning van België,

RENAAT VAN ELSLANDE;

For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark:

NIELS ERSBØLL;

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

U. LEBSANFT;

O. SCHLECHT;

Pour le Président de la République Française:

DE LIPKOWSKI;

For the President of Ireland:

J. KEATING;

Per il Presidente della Repubblica italiana:

MARIO PEDINI;

•

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

JEAN DONDELINGER;

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

L. BRINKHORST;

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:*

JOHN DAVIES;

For Rådet for De europæiske Fællesskaber:

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

For the Council of the European Communities,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità Europee,

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

RENAAT VAN ELSLANDE;

CHRISTOPHER SOAMES;

Türkiye Cumhurbaşkanlığı adına:

ÜMIT HALÛK BAYÜLKEN.

Elenco dei prodotti previsti dall'articolo 9, paragrafo 2

Capitoli	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
Capitolo 50 . .	50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto.
	50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
	50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto.
	50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto.
	50.08	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta.
	50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe).
	50.10	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta).
Capitolo 51 . .	51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: ex A. Filati di fibre tessili sintetiche, esclusi i filati semplici di politetrafluoretilene; B. Filati di fibre tessili artificiali: II. altri.
	51.02	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali.
	51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto.
	51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci numeri 51.01 e 51.02).
Capitolo 52 . .		Filati metallici.
Capitolo 53 . .	53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto.
	53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto.
	53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto.
	53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto.
	53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto.
	53.11	Tessuti di lana o di peli fini.
	53.12	Tessuti di peli grossolani.
	53.13	Tessuti di crine.
Capitolo 54 . .	54.03	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto.
	54.04	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto.
	54.05	Tessuti di lino o di ramiè.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Capitoli	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
Capitolo 55 . .	55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto.
	55.07	Tessuti di cotone a punto di garza.
	55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna.
Capitolo 56 . .	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa.
	56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali.
	56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati.
	56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura.
	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto.
	56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto.
	56.07	Tessuti in fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco.
Capitolo 57 . .	57.05	Filati di canapa.
	57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali: B. altri.
	57.08	Filati di carta.
	57.09	Tessuti di canapa.
	ex 57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali, esclusi i tessuti di cocco.
	57.12	Tessuti di filati di carta.
Capitolo 58 . .	58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati: ex A. di lana o di peli fini, fatti a mano; B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo; ex C. di altre materie tessili, ad esclusione della iuta e del cocco.
	ex 58.02	Altri tappeti, anche confezionati, esclusi i tappeti di iuta o di cocco; tessuti detti « Kelim » o « Kilim », « Schumacks » o « Soumak », « Karamanie » e simili, anche confezionati.
	58.03	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati.
	58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci numeri 55.08 e 58.05.
	58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06.
	58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Capitoli	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
Capitolo 58 (seguito)	58,07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52,01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili.
	58,08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti) lisci.
	58,09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglia annodate, (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi.
	58,10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi.
Capitolo 59 . .	59,01	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili: A. Ovatte e manufatti di ovatta; B. Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni): I. di materie tessili sintetiche o artificiali.
	59,02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati.
	59,03	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o spalmati.
	ex 59,04	Spago, corde e funi, anche intrecciati, esclusi i filati di cocco destinati alla fabbricazione di tappeti, di stuoie e manufatti simili.
	59,05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59,04 in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde.
	59,06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto.
	59,07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria.
	59,08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie.
	59,09	Tele incerate ed altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio.
	59,10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati.
	59,11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia.
	59,12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili.
	59,13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma.
	59,14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili; per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione.

Capitoli	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
Capitolo 59 (seguito)	59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature o accessori di altre materie.
	59.16	Nastri trasportatori o cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati.
	ex 59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili, esclusi quelli di fibre sintetiche (politetrafluoretilene) sbiancati, impregnati, anche oleati.
Capitolo 60 . .	60.01	Stoffe a maglia non elastica, né gommata, in pezza.
	60.02	Guanti a maglia non elastica, né gommata.
	60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata.
	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata.
	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata.
	60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata.
Capitolo 61 . .	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo.
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini.
	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini.
	61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini.
	61.05	Fazzoletti da naso e da taschino.
	61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili.
	61.07	Cravatte.
	61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna.
	61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggi-calze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici.
	61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia.
	61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoncini, manicotti, maniche di protezione, ecc.
Capitolo 62 . .	62.01	Coperte.
	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per arredamento.
	62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio: B. di tessuti di altre materie tessili: ex I. usati, esclusi i tessuti di cocco; ex II. altri, di tessuto di cotone.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Capitoli	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
Capitolo 62 (seguito)	62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio.
	ex 62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi i manufatti di juta e di cocco.
Capitolo 63 . .	ex 63.01	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n.ri 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili, esclusi quelli di juta o di cocco.
Capitolo 64 . .	64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale.
	64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale.
	64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero.
	64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.).
	64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo.
	64.06	Ghette, gambali, mollettieri, parastinchi e oggetti simili; loro parti.

Elenco dei prodotti previsti dall'articolo 10.

1. Prodotti per i quali l'Irlanda applica dazi doganali a carattere fiscale.

N. della tariffa doganale irlandese	Designazione delle merci
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero: (A) preparati per essere consumati, senza diluizione, come bevande.
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve: (A) Acque minerali, naturali o artificiali; acque gassose.
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07.
22.03	Birra.
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (comprese le mistelle).
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche.
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate: (C) Sidro e sidro di pere.
22.08	Alcole etilico non denaturato uguale o superiore a 140° di alcole di prova; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione.
22.09	Alcole etilico non denaturato, diverso da quello di cui alla voce n. 22.08; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande.
23.05	Fecce di vino, tartaro greggio: (B) diverse dalle fecce di vino essiccate o pressate e filtrate e tartaro greggio.
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco: (A) Tabacchi greggi o non lavorati.
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco: (A) Tabacchi lavorati.
27.07	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbonfossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo Capitolo: (A) Oli leggeri; (C) altri: (1) Oli d'idrocarburi.
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi: (A) Oli leggeri; (B) altri: (1) Oli d'idrocarburi.
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale al 70 per cento e delle quali detti oli costituiscono il componente base: (A) Oli leggeri; (D) (2) altri: (a) oli d'idrocarburi.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. della tariffa doganale irlandese	Designazione delle merci
29.01	Idrocarburi: (A) Oli leggeri; (C) altri: (1) Oli d'idrocarburi.
33.06	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati: (A) Prodotti per profumeria: (1) Profumeria all'alcole.
36.06	Fiammiferi.
36.08	Prodotti e preparazione di sostanze infiammabili: (A) Oli leggeri.
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino: (A) Oli d'idrocarburi.
38.08	Colofonie ed acidi resinici e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina ed oli di resina: (A) Oli d'idrocarburi.
38.09	Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosote di legni, alcole metilico greggio ed olio di acetone: (B) Oli d'idrocarburi.
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili: (A) Oli leggeri; (B) Altri oli d'idrocarburi.
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscugli di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuati delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: (A) Oli leggeri; (B) Altri oli d'idrocarburi.
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita: (A) Tubi per gli autoveicoli del Capitolo 87, soggetti a dazi.
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata: (A) Cinghie per le macchine di cui ai numeri 84.06 (A) e 84.08 (A).
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori («flaps»), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: (A) Per i veicoli di cui ai numeri 87.01, 87.02, 87.03, 87.07, 87.08, 87.09 e 87.14 (A) o per le macchine automotrici di cui ai numeri 84.22 (D) e 84.23: (1) Gomme piene o semipiene e coperture; (2) Camere d'aria; (4) altri.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. della tariffa doganale irlandese	Designazione delle merci
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisori: (B) altri: (1) per autoveicoli.
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: (A) Vetriere per illuminazione: (2) diverse dagli apparecchi ed accessori per illuminazione fluorescente: (b) per l'interno degli autoveicoli; (B) Vetriere per segnalazione e per ottica comune: (1) per autoveicoli.
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o d'acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità: (A) Parti di autoveicoli.
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o d'acciaio: (A) Catene di trasmissione e altre parti ed accessori per autoveicoli.
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio: (D) altre: (1) Parti di autoveicoli.
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o no) per detti oggetti, di metalli comuni: (A) Serrature, catenacci e lucchetti, nonché le relative chiavi: (2) Serrature di autoveicoli, nonché le relative chiavi.
83.02	Guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte): (A) Guarniture e ferramenta per autoveicoli.
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: (A) per autoveicoli.
84.08	Altri motori e macchine motrici: (A) per autoveicoli.
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc): (A) Pompe per autoveicoli: (2) diverse da quelle idrauliche; (C) Parti di pompe: (1-A) Parti di pompe di cui alla sottovoce (A) (2) della presente voce.
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoncini liberi; ventilatori e simili: (A) per autoveicoli.
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas: (A) per autoveicoli.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. della tariffa doganale irlandese	Designazione delle merci
84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo ed apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto: (A) Tergicristalli per autoveicoli.
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), escluse le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23: (A) per autoveicoli: (1) Binde portatili per autoveicoli; (3) Gru e verricelli per carri attrezzi.
84.59	Macchine, apparecchi e cingegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo: (C) altri: (2) Parti e pezzi staccati di autoveicoli.
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili: (B) Parti e pezzi staccati di autoveicoli.
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle ed alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): (B) Parti e pezzi staccati di autoveicoli: (2) Diversi da dispositivi di avviamento per autoveicoli per il trasporto di merci.
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di auto-induzione: (A) Motori: (1) di autoveicoli; (D) Convertitori statici (raddrizzatori, ecc.): (1) per autoveicoli.
85.02	Elettromagneti; calamite permanenti; magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici o elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche: (A) per autoveicoli.
85.04	Accumulatori elettrici: (B) altri: (1) per autoveicoli.
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori a scoppio o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e da riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori: (C) diversi dalle candele d'accensione e parti di candele d'accensione: (1) per autoveicoli.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. della tariffa doganale irlandese	Designazione delle merci
85.09	Apparecchi elettrici d'illuminazione e di segnalazione, tergilicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli: (A) per autoveicoli.
85.15	(B) Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiofonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: (B) Apparecchi di trasmissione, apparecchi di ricezione ed apparecchi trasmettenti-ricevitori combinati, costruiti o adattati per essere montati su autoveicoli; (D) Parti e pezzi staccati: (2) adattabili soltanto agli apparecchi di cui alla precedente sottovoce.
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili: (A) per sistemi di accensione di autoveicoli.
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione o il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relais; interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione: (A) per autoveicoli.
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25: (C) per autoveicoli.
87.01	Trattori, compresi i trattori-vericello: (D) diversi dai trattori agricoli, trattori cingolati, trattori a una o due ruote.
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci: (A) vetture da turismo, da piazza e da sport; (B) autobus.
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spaZZatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili: (B) diversi dalle autopompe, scale automobili e auto-spaZZatrici.
87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci numeri 87.01, 87.02 e 87.03, con motore: (B) diversi dai telai per i veicoli delle voci numeri 87.01, 87.02 e 87.03, esenti da dazio.
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci numeri 87.01, 87.02 e 87.03, comprese le cabine: (B) diverse dalle carrozzerie per i veicoli delle voci numeri 87.01, 87.02 e 87.03, esenti da dazio.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. della tariffa doganale irlandese	Designazione delle merci
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci numeri 87.01, 87.02 e 87.03: (E) altre parti e pezzi staccati.
87.08	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati.
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente.
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci numeri 87.09, 87.10 e 87.11: (A) dei veicoli compresi nella voce n. 87.09.
90.23	Densimetri, aerometri, pesa-liquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori e non, anche combinati fra loro: (A) Termometri destinati ad essere impiegati come parti di autoveicoli.
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14: (A) Strumenti ed apparecchi destinati ad essere impiegati come parti di autoveicoli (per esempio, indicatori di livello del carburante e di pressione dell'olio).
90.27	Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi: (A) Totalizzatori del cammino percorso, contagiri e indicatori di velocità, destinati ad essere impiegati come parti di autoveicoli; tassametri.
90.28	Strumenti ed apparecchi elettrici o elettronici, di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi: (A) Strumenti e apparecchi destinati ad essere impiegati come parti di autoveicoli.
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci numeri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci: (B) Parti e pezzi staccati degli articoli delle voci numeri 90.23 (A), 90.24 (A), 90.27 (A) e 90.28 (A).
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, i girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico: (A) (1) Registratori e riproduttori del suono per autoveicoli di cui al Capitolo 87, soggetti a dazio.
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: (A) Sedie e sedili: (1) per autoveicoli; (B) Parti: (1) Parti di sedili di autoveicoli di cui alla sottovoce (A-1) della presente voce.

2. *Prodotti per i quali il Regno Unito applica dazi doganali di carattere fiscale.*

N. della tariffa doganale del Regno Unito	Designazione delle merci
22.03	Birre: (A) di qualsiasi tipo (diverse da quelle dette mum, spruce, birra scura, birra chiara di Berlino, nonché altre preparazioni di carattere analogo, di densità originaria pari o superiore a 1.200°).
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (comprese le mistelle).
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche.
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele e altre bevande fermentate: (A) Birre: (1) di qualsiasi tipo (diverse da quelle dette mum, spruce, birra scura, birra chiara di Berlino, nonché altre preparazioni di carattere analogo, di densità originaria pari o superiore a 1.200°); (B) Vini.
22.08	Alcole etilico non denaturato, di 140° della forza di prova e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione.
22.09	Alcole etilico non denaturato inferiore a 140° della forza di prova; acquaviti, liquori ed altre bevande spiritose; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: (A) Liquori, cordiali, miscele ed altre preparazioni, in bottiglia, presentati in modo da indicare che la loro forza non deve essere accertata; (B) Altri alcoli (comprese le bevande alcoliche aventi carattere di alcoli e di liquori).
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio: (A) Fecce di vino.
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco.
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco: (A) Tabacchi lavorati.
27.06	Catrami di carbonfossile, di lignite o di torba ed altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti: (A) Oli d'idrocarburi.
27.07	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbonfossile ottenuti ad alta temperatura, nonché oli ed altri prodotti ottenuti con altri procedimenti (benzoli, creosoto, acido cresilico, nafta solvente): (A) Oli d'idrocarburi.
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi: (B) Diversi dagli oli di petrolio o semisolidi.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. della tariffa doganale del Regno Unito	Designazione delle merci
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 per cento e delle quali detti oli costituiscono il componente base: (A) Oli d'idrocarburi; (B) Altri: (1) contenenti oli leggeri.
27.12	Vaselina: (A) Oli d'idrocarburi.
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: (B) Oli d'idrocarburi.
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, « cut-backs », ecc.): (A) Oli d'idrocarburi.
29.01	Idrocarburi: (A) Oli d'idrocarburi.
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acquaragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; (A) Oli d'idrocarburi.
33.06	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati: (A) Prodotti per profumeria a base di alcole.
34.03	Preparati lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 per cento o più in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: (B) Diverse da quelle contenenti il 50 per cento o più in peso di silossani: (1) contenenti oli leggeri.
36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi granadinifughi o simili): (A) Fiammiferi Bengala.
36.06	Fiammiferi.
36.08	Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili: (A) Oli d'idrocarburi. (C) Accendifuoco contenenti oli pesanti.
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione e da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino: (A) Oli d'idrocarburi.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. della tariffa doganale del Regno Unito	Designazione delle merci
38.08	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina ed oli di resina: (A) Oli d'idrocarburi.
38.14	Preparazione antidetonanti, inibitori d'ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali: (A) Oli d'idrocarburi.
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili: (A) Oli d'idrocarburi. (B) Altri: (1) Prodotti nella cui fabbricazione o preparazione vengono utilizzati uno o più costituenti che non hanno perso la propria identità e che se fossero importati separatamente, sarebbero elencati nei Capitoli 28 o 29 e pagherebbero, a tariffa piena, il 17,5 per cento o più del valore del o dei costituenti: a) contenenti oli leggeri. (2) altri: a) contenenti oli leggeri.
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscugli di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: (A) Oli d'idrocarburi.
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietileni, polietileni tetralogenati, polioisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloracetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron indeniche, ecc.): (A) Oli d'idrocarburi.
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini: (A) Accenditori ed apparecchi d'accensione portatili costituenti dispositivi meccanici, chimici, elettrici o simili, portatili, destinati a produrre un mezzo d'accensione sotto forma di scintilla di fiamma o altro, loro parti: (1) Accenditori ed apparecchi d'accensione portatili ideati unicamente per accendere il gas di città, completi o incompleti (comprese le asticcioline di accenditori ed apparecchi d'accensione elettrici e le carcasse rigide o a molla per accenditori e apparecchi d'accensione a pietra focaia); (2) altri accenditori ed apparecchi d'accensione portatili, completi o incompleti (compresi i corpi).

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti previsti dall'articolo 13, paragrafo 1.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.03, ex 60.04 ex 73.35 ex 85.08 D ex 96.01, ex 96.02	1. <i>Scadenza: 1° luglio 1975</i> - Calze. - Molle per veicoli. - Candele d'accensione e loro parti e pezzi staccati di metallo. - Spazzole e scope. 2. <i>Scadenza: 1° gennaio 1985</i> - Vetture speciali. - Veicoli utilitari.

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti previsti dall'articolo 13, paragrafo 2.

N. della tariffa doganale del Regno Unito	Designazione delle merci
ex 55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 55.09	Altri tessuti di cotone, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza o per bambini, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina: tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 62.05	Altri manufatti confezionati in tessuti, compresi i modelli di vestiti, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.

ACCORDO

**di associazione tra la CEE e la Turchia e Atti connessi, firmati
ad Ankara il 12 settembre 1963**

O M I S S I S

(Vedi testo allegato alla legge 15 ottobre 1964, n. 959. Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 ottobre 1964).

ACCORDO INTERNO FINANZIARIO COMPLEMENTARE **relativo al Protocollo complementare firmato il 30 giugno 1973**

I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità economica europea, riuniti in sede di consiglio,

Visto il Protocollo finanziario firmato il 23 novembre 1970, in appresso detto « Protocollo finanziario »,

Visto l'accordo interno relativo al Protocollo finanziario firmato il 23 novembre 1970 dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità economica europea nella sua composizione originaria, in appresso detto « Accordo interno »,

Visto il Protocollo complementare, in particolare l'articolo 8, firmato in data odierna tra gli Stati membri della Comunità economica europea e il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Turchia, dall'altra, in appresso detto « Protocollo complementare »,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1.

Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aderiscono, in qualità di Stati membri della Comunità economica europea, all'accordo interno relativo al Protocollo finanziario firmato il 23 novembre 1970.

ARTICOLO 2.

Il testo dell'articolo 4 dell'Accordo interno è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« L'importo di 242 milioni di unità di conto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, Protocollo finanziario, modificato dall'articolo 8 del Protocollo complementare è ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente:

Belgio	14,3 milioni di unità di conto
Danimarca	5 milioni di unità di conto
Repubblica federale di Germania	65,2 milioni di unità di conto
Francia	65,2 milioni di unità di conto
Irlanda	1 milione di unità di conto
Italia	35,7 milioni di unità di conto
Lussemburgo	0,3 milioni di unità di conto
Paesi Bassi	14,3 milioni di unità di conto
Regno Unito	41 milioni di unità di conto

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall'articolo 5, le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota ».

ARTICOLO 3.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 10 dell'Accordo interno è sostituito dal testo seguente:

« Il Comitato si pronuncia a maggioranza qualificata a 101 voti, in base alla seguente ponderazione:

Belgio	8;
Danimarca	5;
Repubblica federale di Germania	33;
Francia	33;
Irlanda	1;
Italia	17;
Lussemburgo	1;
Paesi Bassi	8;
Regno Unito	33 ».

ARTICOLO 4.

L'articolo 11 dell'Accordo interno si applica agli Stati membri menzionati all'articolo 1 del presente Accordo relativamente ai contratti di prestito firmati dalla Banca dopo l'entrata in vigore del medesimo.

ARTICOLO 5.

Il presente Accordo sarà approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle norme costituzionali rispettive. Il Governo di ogni Stato firmatario notificherà al Segretario del Consiglio delle Comunità europee di aver espletato le procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procederà per ultimo a tale formalità.

ARTICOLO 6.

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

FATTO a Ankara, addì trenta giugno millenovecentosettantatré.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges:

Voor Zijne Majesteit de Koning van België,

RENAAT VAN ELSLANDE:

For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark:

NIELS ERSBØLL;

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

O. SCHLECHT;

Pour le Président de la République Française:

DE LIPKOWSKI;

For the President of Ireland:

J. KEATING;

Per il Presidente della Repubblica italiana:

MARIO PEDINI;

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

JEAN DONDELINGER;

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

L. BRINKHORST;

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:*

JOHN DAVIES.

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE
relativo ai prodotti di competenza
della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

I cui Stati, qui di seguito denominati « Stati membri originari », sono Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

Il Presidente dell'Irlanda,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

I cui Stati, qui di seguito denominati « nuovi Stati membri », sono Parti aderenti alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

Parti contraenti del Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, qui di seguito denominato « Trattato di adesione », nonché

Il Presidente della Repubblica di Turchia,

Hanno deciso di fissare di comune accordo gli adeguamenti dello accordo, relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, tra la Turchia e gli Stati membri originari, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970, adeguamenti resisi necessari a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

E a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

Signor RENAAT VAN ELSLANDE, Ministro degli affari esteri;

Sua Maestà la Regina di Danimarca:

Signor NIELS ERSBØLL, Ambasciatore, Rappresentante permanente;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

Signor OTTO SCHLECHT, Segretario di Stato per gli affari economici;

Signor U. LEBSANFT, Ambasciatore, Rappresentante permanente;

Il Presidente della Repubblica francese:

Signor DE LIPKOWSKI, Segretario di Stato agli affari esteri;

Il Presidente d'Irlanda:

Signor J. KEATING, Ministro dell'industria e del commercio;

Il Presidente della Repubblica italiana:

Signor MARIO PEDINI, Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo:

Signor JEAN DONDELINGER, Ambasciatore, Rappresentante permanente;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

Signor L. BRINKHORST, Segretario di Stato agli affari esteri;

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Signor DAVIES, Cancelliere del Ducato di Lancaster;

Il Presidente della Repubblica di Turchia:

Signor ÜMIT HALÜK BAYÜLKEN, Ministro degli affari esteri;

I quali, dopo aver scambiato i rispettivi pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

ARTICOLO 1.

Il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord divengono Parti dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio tra la Turchia e gli Stati membri originari di detta Comunità, Accordo firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e denominato qui di seguito « Accordo ».

ARTICOLO 2.

I testi dell'Accordo, redatti nelle lingue inglese e danese e allegati al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari.

ARTICOLO 3.

Si inserisce nell'Accordo l'articolo seguente:

ARTICOLO 5.

« L'accordo viene applicato, alle condizioni stabilite nel Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed agli altri territori europei dei quali uno Stato membro cura le relazioni esterne, nonché al territorio della Repubblica di Turchia ».

Gli articoli da 5 a 8 dell'Accordo diventano articoli da 6 a 9.

ARTICOLO 4.

Il presente protocollo fa parte integrante dell'Accordo.

ARTICOLO 5.

1. Il presente protocollo verrà ratificato dagli Stati firmatari in conformità delle rispettive norme costituzionali.

Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui avverrà lo scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 6.

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno di questi testi facendo ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo complementare.

FATTO a Ankara, addì trenta giugno millenovecentosettantatrè.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges:

Voor Zijne Majesteit de Koning van België,

RENAAT VAN ELSLANDE;

For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark:

NIELS ERSBØLL;

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

U. LEBSANFT;
O. SCHLECHT;

Pour le Président de la République Française:

DE LIPKOWSKI;

For the President of Ireland:

J. KEATING;

Per il Presidente della Repubblica italiana:

MARIO PEDINI;

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

JEAN DONDELINGER;

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

L. BRINKHORST;

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:*

JOHN DAVIES;

Türkiye Cumhurbaşkanî adına:

ÜMIT HALÛK BAYÜLKEN.

ACCORDO
relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Bruxelles
il 23 novembre 1970

O M I S S I S

(Vedi testo allegato alla legge 18 dicembre 1972, n. 864. Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1973).

ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,
di Sua Maestà la Regina di Danimarca,
del Presidente della Repubblica federale di Germania,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente dell'Irlanda,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo,
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord,

e

del Consiglio delle Comunità europee, da una parte,

e

del Presidente della Repubblica di Turchia, dall'altra,
riuniti ad Ankara il trenta giugno millenovecentosettantré in occasione della firma:

del protocollo complementare all'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, e

del protocollo complementare relativo ai prodotti che interessano la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

hanno adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti relative al protocollo complementare all'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia elencate qui di seguito:

1. Dichiarazione comune relativa all'industrializzazione della Turchia
2. Dichiarazione comune relativa al nuovo paragrafo 5 dell'articolo 12 del protocollo addizionale modificato dall'articolo 3
3. Dichiarazione comune relativa all'articolo 6
4. Dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1
5. Dichiarazione comune relativa alle misure transitorie previste dall'articolo 13, paragrafo 2.

Le dichiarazioni sono allegate al presente Atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente Atto finale siano sottoposte, ove occorra, alle procedure interne necessarie ad assicurare la loro validità.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

FATTO a Ankara, addì trenta giugno millenovecentosettantatrè.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges:

Voor Zijne Majesteit de Koning van België,

RENAAT VAN ELSLANDE;

For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark:

NIELS ERSBØLL;

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

U. LEBSANFT;

O. SCHLECHT;

Pour le Président de la République Française:

DE LIPKOWSKI;

For the Presidente of Ireland:

J. KEATING;

Per il Presidente della Repubblica Italiana:

MARIO PEDINI;

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

JEAN DONDELINGER;

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

L. BRINKHORST;

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

JOHN DAVIES;

For Rådet for De europæiske Fællesskaber:

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

For the Council of the European Communities,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità Europee,

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

RENAAT VAN ELSLANDE;

CHRISTOPHER SOAMES;

Türkiye Cumhurbaşkanî adina:

ÜMIT HALÛK BAYÜLKEN.

**DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA
ALL'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA TURCHIA**

Le Parti contraenti,

Animate dal desiderio di risolvere i problemi particolari che si presentano alla Turchia a seguito dell'ampliamento delle Comunità,

Facendo rilevare che l'obiettivo dell'Accordo di associazione è quello di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo totalmente conto dell'esigenza di garantire lo sviluppo accelerato dell'economia turca, nonché l'aumento dell'occupazione e delle condizioni di vita del popolo turco,

Prendendo atto del fatto che, per elevare il livello di vita del popolo turco e per risolvere i problemi di occupazione connessi con l'incremento demografico, il Governo turco è deciso ad applicare una politica di industrializzazione a lungo termine nel quadro dei propri piani di sviluppo, che si prefiggono l'obiettivo di portare la struttura economica e sociale del paese a un livello che consenta allo stesso di entrare a far parte di una comunità di paesi altamente sviluppati,

Riconoscendo che il conseguimento degli obiettivi di una siffatta politica sarà concorde alle finalità dell'Accordo di associazione e agli interessi comuni definiti dallo stesso,

Dichiarano di essere decise a ricercare e a prendere i provvedimenti che, nel quadro delle disposizioni dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale e, se del caso, dei mezzi fissati nell'articolo 22, paragrafo 3, di detto Accordo, sembreranno i più idonei a promuovere l'industrializzazione della Turchia, nel quadro del suo piano di sviluppo.

**DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL NUOVO
PARAGRAFO 5 DELL'ARTICOLO 12 DEL PROTOCOLLO
ADDIZIONALE MODIFICATO DALL'ARTICOLO 3**

Le Parti contraenti convengono che non potranno formare oggetto di queste restrizioni le merci che si trovino già in deposito doganale o che siano in fase di trasporto ai fini di esportazione, oppure che abbiano formato oggetto di un contratto di vendita irrevocabile al momento dell'introduzione della domanda turca di ripristino delle restrizioni quantitative in applicazione del nuovo paragrafo 5 dell'articolo 12 del protocollo addizionale.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

Le Parti contraenti convengono che, in occasione del primo esame previsto dall'articolo 6, si terrà conto degli obiettivi e dei pregi propri dell'Accordo di associazione, nonché delle caratteristiche degli scambi tra la Turchia ed i nuovi Stati membri.

**DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1**

Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l'applicazione che verrà data dalla Comunità all'articolo 39, paragrafo 5, dell'Atto allegato al Trattato di adesione, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, l'articolo 9, paragrafo 1, verrà applicato arrotondando al quarto decimale.

**DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLE MISURE
TRANSITORIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2**

Al termine del 1974, il Consiglio di associazione esaminerà gli effetti delle misure transitorie previste dall'articolo 13, paragrafo 2, sullo sviluppo delle esportazioni turche.